



Cagliari, 12 settembre 2016

## IL SINDACO METROPOLITANO

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, “Statuto speciale per la Sardegna” e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” - come modificata dalla legge regionale 20 aprile 2016, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) - e in particolare:

l'art. 20, comma 1 “il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto, indice le elezioni del consiglio metropolitano...”;

l'art. 21, comma 2 “Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri”;

l'art. 21, comma 3 “In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano...”;

l'art. 21, comma 5 “Per l'elezione del consiglio metropolitano si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, quelle di cui all'articolo 1, commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge n. 56 del 2014”;

l'art. 28 “1. Per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province e alla città metropolitana, ai fini delle elezioni, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A annesso alla legge n. 56 del 2014, intendendosi il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) del citato allegato, effettuato alla ripartizione nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

1 bis. Per il calcolo di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di indizione delle elezioni.”;

VISTO l'art. 1, commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge 7 aprile 2014, n. 56 riguardante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n.32 del 1° luglio 2014 e n.35 del 19 agosto 2014 relative alle linee guida per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani;

VISTO l'art. 8, comma 1 dello Statuto della Città Metropolitana di Cagliari che prescrive che "fino all'elezione diretta del/la sindaco/a metropolitano/a si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n.2 del 2016", in virtù delle quali sindaco metropolitano è il sindaco del Comune di Cagliari.

RILEVATO che in data 8 giugno 2016 è avvenuta la proclamazione del Sindaco del Comune di Cagliari;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

### **DECRETA**

Di convocare i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città Metropolitana di Cagliari per il giorno domenica 23 ottobre 2016 dalle ore 8.00 alle 20.00.

Il Consiglio metropolitano è costituito da 14 componenti ed è eletto dai/le sindaci/he e dai/le consiglieri/e comunali dei comuni della Città metropolitana di Cagliari.

Sono eleggibili a Consigliere/a metropolitano/a i/le sindaci/he e i/le consiglieri/e comunali dei comuni della Città metropolitana di Cagliari.

Le liste con i nominativi dei candidati dovranno essere presentate all'ufficio elettorale dalle ore 08.00 alle ore 20:00 del ventunesimo giorno (2 ottobre 2016) e dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del ventesimo giorno (3 ottobre 2016) antecedente la votazione.

La ripartizione in fasce demografiche dei comuni della città metropolitana è quella prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016 - come modificata dalla legge regionale 20 aprile 2016, n. 7 - e i colori delle schede di votazione sono quelli stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale n. 11/1 del 1 marzo 2016 "L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Elezione del consiglio metropolitano, art. 21, comma 5. Indirizzi e modalità operative" e di seguito riportati:

- a) fascia a) colore azzurro;
- b) fascia b) colore arancione;
- c) fascia c) colore grigio;
- d) fascia d) colore rosso;
- e) fascia e) colore verde;
- f) fascia f) colore viola;
- g) fascia g) colore giallo;
- h) fascia h) colore marrone.


Ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 concernente il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" - come modificata dalla legge regionale 20 aprile 2016, n. 7- e della legge 7 aprile 2014, n. 56 riguardante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", l'ufficio elettorale è costituito, nelle more della costituzione degli

uffici del consiglio metropolitano, presso l'amministrazione provinciale di Cagliari, secondo quanto stabilito con deliberazione del commissario straordinario della Provincia di Cagliari n. 30 del 4 marzo 2016;

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet della città metropolitana di Cagliari e inviato a tutti i comuni che la costituiscono per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali

Il Sindaco Metropolitano

*Massimo Zedda*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Zedda', is written over the printed name. The signature is stylized and cursive.